

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 3 /2019 SI (accordo di composizione della crisi)

Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni,

letta proposta di accordo di composizione della crisi redatta nell'interesse del ricorrente dal gestore della crisi nominato dal Tribunale;

sentite le parti all'udienza del 9.1.2020 e a scioglimento della riserva ivi assunta;

richiamate le condizioni di ammissibilità della domanda già deliberate in sede di fissazione di udienza;

rilevato:

- che all'esito delle diverse integrazioni disposte dal Tribunale la proposta di accordo formulata da Bilotta Ettore e Aloe Teresa (cfr. deposito del 28.10.2019) prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati, nonché il pagamento nella misura del 40% dei crediti chirografari in un arco temporale complessivo di 15 anni;

- che la proposta rimessa all'accordo dei creditori dal Tribunale, per come illustrato dal gestore, ha raggiunto la percentuale minima di consensi richiesta dalla legge per l'omologazione;

osservato tuttavia:

- che per l'accordo di composizione della crisi la cristallizzazione della massa debitoria si realizza, come da linee guida di questo Tribunale, con la pubblicità del decreto del giudice delegato che fissa l'udienza per l'omologazione (art. 10, co 2, lettera c, l. 3/2012), nel caso di specie avvenuta nel **novembre 2019**;

- che, pertanto, nella proposta devono essere inseriti tutti i debiti maturati fino alla predetta data;

- che, nel caso di specie, benché il gestore abbia aggiornato il piano nella relazione dell'8 gennaio 2020, continua ad apparire parziale la ricostruzione della massa debitoria dei ricorrenti (assumendosi, appunto, come riferimento la data del novembre 2019) in quanto, alla luce delle note ricevute dal gestore e da quest'ultimo prodotte al Tribunale, paiono evincersi debiti non inclusi, quali quelli derivanti da una procedura esecutiva a carico dei ricorrenti (di cui i debitori dovranno accollarsi le spese) e da una procedura monitoria conclusasi nell'aprile 2019;

- che è obbligo (tra l'altro penalmente sanzionato) del debitore fornire al gestore della crisi tutti gli elementi per la corretta ricostruzione della massa debitoria;

- che il gestore, nella proposta contenuta all'intero della relazione del 9.1.2020, ha dichiarato di avere escluso i debiti della Bilper Sas, poiché con atto notarile del 21 novembre 2019 la signora Aloe Teresa ha formalizzato il recesso di socio accomandatario dalla suddetta società: benché, tuttavia, tale circostanza sia veritiera e documentata, deve tenersi conto dell'art. 2290 c.c. – dettato



per le società in nome collettivo ma applicabile anche alle s.a.s. in forza del richiamo di cui all'art. 2315 c.c. - in forza del quale il recesso del socio non lo libera da responsabilità verso i creditori per le obbligazioni sociali maturate fino al giorno in cui si è verificato lo scioglimento;

osservato, pertanto, che va rimodulato in via definitiva il piano (nel limite temporale di durata di quindici anni) e su esso va ripetuta la procedura formazione del consenso di cui all'art. 11 l. 3/2012;

P.Q.M.

Dispone che il gestore della crisi entro il 10.2.2020 depositi su PCT piano rimodulato che tenga conto di tutte le posizioni debitorie maturate fino a novembre 2019, con espresso avvertimento che ove dovessero emergere altri debiti non inseriti nel piano la domanda di omologa sarà rigettata;

fissa per la decisione sull'omologa l'udienza del 9 aprile 2020 ore 9:00, con onere per il ricorrente di comunicazione entro 30 giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto (si precisa, con riferimento al credito di AER, che il diritto di voto in relazione al carico tributario e al netto, quindi, degli oneri di riscossione, deve essere espresso dai corrispondenti enti impositori e non dal concessionario, che avrà diritto di voto solo per le poste residue); i creditori faranno pervenire il consenso alla proposta nei venti giorni antecedenti l'udienza, nelle forme di cui all'art. 11, co 1, l. 3/2012; ove l'accordo sia raggiunto, il gestore, nei quindici giorni antecedenti l'udienza porrà in essere gli adempimenti di cui all'art. 12 comma 1 l. 3/12, con termine agli interessati per contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza; decorso tale ultimo termine il gestore trasmetterà al giudice, entro il giorno precedente l'udienza, la relazione, allegando le contestazioni ricevute e un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

dispone che la proposta rimodulata e il presente provvedimento siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovra indebitamento;

Si comunichi al ricorrente ed al gestore della crisi.

Cosenza, 18/01/2020

Il giudice

Dott.ssa Giusi Ianni

